



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 494 del 18.12.2024

Corte Sportiva di Appello n. 12

Seduta del giorno 18.12.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati;

Componenti: Avv. Paolo Calcagni; Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla Società Barcellona Basket 4.0 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 183, di cui al C.U. n° 391 del giorno 02/12/2024, relativo alla gara n° 67 del campionato di serie B Interregionale;

- letto il reclamo;

- sentito il Presidente della reclamante società, avv. Massimo Romano, il quale si riporta al reclamo. Illustra alla Corte anche precedenti decisioni di altri organi di giustizia, evidenziando peraltro che l'avvento del referto elettronico renda oggi possibile la ripresa delle gare sospese dallo stesso punto in cui esse erano state interrotte;

- irreperibile il dirigente della ASD Castanea Basket, avv. Alessandro Saccà, più volte contattato all'utenza telefonica indicata;

- irreperibile altresì l'ufficiale di campo, sig.ra Chiara De Domenico, all'utenza telefonica indicata;

- sentito il primo arbitro, sig. Arturo Tartamella, il quale si riporta, con puntualità, a quanto scritto nell'allegato al referto. Conferma altresì che tra le società non venne raggiunto alcun accordo, né verbale né a maggior ragione scritto, in ordine alla ripresa della gara sospesa su altro campo di gioco reperito e messo a disposizione dalla società ospitante. Analogamente non risulta in atti alcun accordo scritto in merito alla ripresa della gara nello stesso punto della sospensione, ai sensi dell'art. 26 comma 5 regolamento esecutivo gare;

- rilevato preliminarmente che la sanzione di cui all'art. 40 r.g., invocata dalla reclamante (perdita della gara con il punteggio 0-20), è inapplicabile nel caso di specie, alla luce del disposto dell'art. 26 comma 7 regolamento esecutivo gare;

- rilevato altresì che i richiamati precedenti invocati dalla reclamante, e, in particolare, C.U. 664 del 10/1/2018 C.S.A. n°8 non possano trovare applicazione nel caso di specie in quanto l'allegato al referto di gara redatto dagli arbitri non fornisce nel dettaglio tutti gli elementi utili ai fini della ripresa della gara dal punto della sospensione (manca ad esempio l'indicazione della posizione della freccia del possesso alternato, che non può evincersi dal referto elettronico). Il predetto referto elettronico non può sopperire quindi alla mancanza di complete e dettagliate indicazioni del referto arbitrale;

- rilevato altresì che gli eventuali "pericolosi precedenti" determinatisi a seguito della sospensione della gara per ipotesi simili, se provati e dolosi, sarebbero di competenza della Procura federale;

- rilevato che la chiarezza letterale del dettato di cui al comma 6 dell'art. 26 del regolamento esecutivo gare ("La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le

Società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo”), non ammetta, quindi, deroga;

PQM

rigetta il reclamo e per gli effetti conferma il provvedimento del giudice di primo grado. Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 18 dicembre 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati